

## LICENZIAMENTI COLLETTIVI. VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 25 gennaio 2013 presso la sede dello Studio Realdon – sito in Este (Pd), gall. Principe Umberto 38/L, si sono incontrati,

la società Nikolas International srl unip., con sede in Este (Pd) – via Don Angelo Pelà 1, partita Iva 02561900289, in persona del legale rappresentante sig. Nicola Visentin, assistito dalla sig.ra Anna Realdon, in qualità di Consulente del Lavoro,

e le OO.SS.:

Filcams Cgil, nella persona della sig.ra Cecilia De' Pantz

Fisascat Cisl, nella persona del sig. Dario Campeotto

Uiltucs Uil, nella persona del sig. Dario Campeotto, munito di delega di rappresentanza

L'incontro è stato promosso congiuntamente dalle OO.SS. su indicate, con comunicazione del 21.01.2013, in seguito alla comunicazione di avvio della procedura di mobilità per tutti i 17 dipendenti in forza presso la società Nikolas International srl unip. La comunicazione di avvio della procedura di mobilità è stata effettuata per lettera raccomandata datata 11.01.2013, ricevuta dalle OO.SS. in data 15.01.2013.

Nel corso dell'incontro i rappresentanti della società hanno illustrato le ragioni della decisione aziendale di avviare una procedura di mobilità in conseguenza:

- della situazione di crisi del settore del commercio di abbigliamento in cui opera la società  
- del venir meno dei rapporti commerciali con l'azienda unica fornitrice della Nikolas International srl unip.

- dell'impossibilità di poter trattare prodotti di altre marche, in quanto non è stata concessa l'autorizzazione dalla proprietà dei centri commerciali

- di ripianare le gravose perdite.

La società ha inoltre illustrato le ragioni della decisione assunta, fornendo informazioni sulla propria situazione patrimoniale e finanziaria complessiva.

Per far fronte alla situazione di crisi, la società ha deciso di procedere alla cessazione totale dell'attività.

La OO.SS. hanno preso atto della decisione aziendale, chiedendo tuttavia di valutare la possibilità di una riduzione del numero degli esuberanti o l'accesso a qualche ammortizzatore sociale e la garanzia di una integrazione al reddito delle persone collocate in mobilità.

Dopo ampia discussione le parti, hanno convenuto sull'inevitabilità di collocare in mobilità tutto il personale in forza, per le ragioni su descritte e, a tal fine, hanno raggiunto le seguenti intese ai sensi dell'art. 4 L. 223/1991.

1. Le parti prendono atto sulla necessità di procedere alla cessazione dell'attività.
2. La collocazione in mobilità avverrà nel termine di legge.
3. La società, a ciascun lavoratore collocato in mobilità che sottoscriverà apposita transazione individuale in sede sindacale con rinuncia all'impugnazione del licenziamento, verserà, anche nell'intento di diminuire le conseguenze economiche e sociali della decisione adottata, una somma a titolo di incentivo all'esodo.
4. La società provvederà ad inviare la documentazione agli enti competenti ed a porre in essere gli adempimenti previsti dalla L. 223/1991, al fine di far usufruire ai lavoratori i benefici dalla stessa previsti.

Per quanto riguarda i criteri per l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, allo scopo di ridurre l'impatto sociale del provvedimento, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 5 della L. 223/1991, si è convenuto che tutto l'esuberato sarà individuato dalla società tra i lavoratori che, come unico criterio, opteranno per la non opposizione al licenziamento e all'inserimento nelle liste di mobilità e, in subordine, qualora non si raggiunga l'adesione di tutto il personale coinvolto, i "criteri di legge".


Le parti si danno reciprocamente atto che la procedura di mobilità è stata correttamente esperita e si è conclusa in data odierna con il presente verbale di accordo, essendo state fornite dalla società ampie e dettagliate informazioni alle OO.SS., alla luce delle richieste formulate dalle stesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Azienda



Consulente del Lavoro



Le OO.SS.

